

## **REGOLAMENTO DELL'ALBO COMUNALE DELLE FORME ASSOCIATIVE.**

### **Art. 1**

#### **OGGETTO**

1. Il presente regolamento disciplina l'Albo comunale delle forme associative operanti nel territorio del Comune di Pino Torinese, in conformità con:
  - lo Statuto Comunale, capo III art. 60;
  - il regolamento comunale disciplinante la concessione di sovvenzioni, contributi e sussidi;
  - il DLgs 267/2000.

### **Art. 2**

#### **DEFINIZIONE**

1. Sono considerate forme associative gli organismi liberamente costituiti, ancorché privi di personalità giuridica, per perseguire, senza scopi di lucro, finalità rilevanti sotto il profilo del pubblico interesse nell'ambito del Comune, ivi comprese le organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266.
2. Fermo restando il rispetto delle norme del Codice Civile in materia di associazionismo, dall'atto costitutivo e dallo statuto registrato delle varie forme associative devono risultare:
  - Finalità sociali coerenti con gli ambiti di attività indicati al successivo art. 4 comma 3;
  - assenza di finalità di lucro;
  - democraticità ed elettività delle cariche sociali;
  - gratuità delle prestazioni degli aderenti;
  - obbligo di formazione del rendiconto economico e finanziario e sue modalità di approvazione;
  - Soci iscritti ed in regola con il pagamento delle quote sociali annuali, dai quali risulti una consistenza numerica non inferiore alle 20 unità.

### **Art. 3**

#### **ALBO COMUNALE**

1. E' istituito l'albo comunale delle forme associative, di cui all'articolo precedente. La tenuta dell'albo è affidata al Servizio alla Collettività del Comune di Pino Torinese;
2. Copia dell'albo, costantemente aggiornata, è tenuta disponibile, per la libera consultazione dei cittadini, presso il Servizio alla Collettività, nelle ore di apertura al pubblico;
3. L'albo è suddiviso in sezioni, corrispondenti ai seguenti ambiti di attività delle associazioni iscritte:
  - a) Ambiente e Protezione Civile**
  - b) Cultura**
  - e) Sport**
  - d) Turismo e Tempo Libero**
  - e) Assistenza e Solidarietà**
  - f) Associazionismo di categoria non professionale**
  - g) Sanitario**

### **Art. 4**

#### **ISCRIZIONE ALL'ALBO**

1. La domanda di iscrizione, redatta in carta semplice e firmata dal legale rappresentante, va

indirizzata al Sindaco.

2. L'istanza deve indicare:

- le generalità, anche fiscali, e la qualifica del richiedente;
- la denominazione e la sede dell'associazione;
- l'elenco nominativo del consiglio direttivo e le relative cariche ricoperte;
- consistenza numerica degli iscritti in regola col pagamento annuale delle quote sociali.

3. Alla stessa vanno allegati:

- a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto;
- b) copia del rendiconto economico-finanziario dell'anno precedente;
- c) relazione sull'attività svolta l'anno precedente.

## **Art. 5**

### **SOGGETTI BENEFICIARI**

1. Possono richiedere l'iscrizione all'albo le forme associative, operanti da almeno un anno, che hanno sede legale nel territorio del Comune e le associazioni a carattere nazionale che svolgono, tramite una loro sezione, attività nell'ambito del Comune.
2. Sono escluse associazioni che si richiamano a partiti, a gruppi politici o sindacali, e ad associazioni professionali.
3. La richiesta di iscrizione deve pervenire, a mezzo raccomandata o attraverso la consegna diretta all'ufficio Protocollo del Comune, entro il mese di giugno per l'anno successivo. Il servizio alla collettività valuti i requisiti predispone idonea comunicazione al richiedente.
4. Ogni variazione in merito alla documentazione presentata deve essere comunicata nel termine di un mese dalla data di adozione da parte dell'associazione.

## **Art. 6**

### **VERIFICA PERIODICA O RINNOVO DELL'ISCRIZIONE**

1. L'albo delle forme associative soggiace alla revisione ordinaria annuale a cura del Servizio alla Collettività. Si procede inoltre a rettifiche straordinarie nel corso dell'anno nel caso di variazione della documentazione prodotta dalle associazioni, nonché in occasione di cancellazioni.
2. Il rinnovo dell'iscrizione avviene d'ufficio entro il mese di giugno di ciascun anno, dopo la ricezione del rendiconto e della relazione sull'attività svolta l'anno passato da ciascuna associazione.

## **Art. 7**

### **CANCELLAZIONE**

1. La cancellazione dall'albo è disposta dal Responsabile del Servizio alla Collettività, con propria determinazione, nei seguenti casi:
  - richiesta da parte della stessa associazione;
  - perdita di uno o più requisiti richiesti per l'iscrizione;
  - scioglimento dell'associazione;

- mancata presentazione dei documenti di cui all'art. 4 comma 3.

### **Art. 8**

#### **PREROGATIVE**

1. Alle associazioni iscritte all'albo comunale è garantito, con priorità rispetto alle altre associazioni ed enti, l'accesso alle strutture ed ai servizi comunali per la realizzazione dei progetti e dei programmi rientranti nelle finalità statutarie, secondo gli indirizzi stabiliti dall'Amministrazione Comunale;
2. L'amministrazione comunale consulta le associazioni iscritte all'albo in occasione dell'adozione di provvedimenti di carattere generale e/o programmatico, relativamente a materie connesse con le finalità perseguite dalle associazioni stesse;
3. Alle richieste di contributi finanziari e vantaggi economici presentate dalle associazioni iscritte all'albo, si applicano le disposizioni del regolamento comunale disciplinante la concessione di sovvenzioni, contributi e sussidi;
4. Il Comune può stipulare con le associazioni iscritte all'albo, che dimostrino attitudine e capacità operativa, particolari convenzioni per la realizzazione di piani e programmi d'intervento nelle materie rientranti nelle finalità statutarie delle associazioni stesse.

### **Art. 9**

#### **ACCESSO AI DOCUMENTI**

##### **AMMINISTRATIVI**

1. Tutti i cittadini hanno diritto di consultazione dell'Albo facendone motivata richiesta al Servizio alla Collettività.

### **Art. 10**

#### **NORME TRANSITORIE**

1. In sede di prima applicazione del presente regolamento, e quindi per l'anno 2002, la scadenza prevista per la presentazione della domanda di iscrizione è prevista entro e non oltre il 31/12/2002.
2. Per le associazioni di cui l'Amministrazione comunale è già in possesso di documentazione, quest'ultima, previa conferma espressa della sua validità, dovrà soltanto essere integrata con i requisiti eventualmente mancanti.

### **Art. 11**

#### **ENTRATA IN**

##### **VIGORE**

Il presente regolamento entra in vigore a esecutività della deliberazione di Consiglio Comunale che l'approva.